



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 246/2025

Oggetto: Aggiornamento della ricognizione di Enti, Aziende e Società che costituiscono il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagliari" ai sensi dell'articolo 3 del Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato - Esercizio 2025. Linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato per l'anno 2025

Addì **dieci** del mese di Novembre dell'anno duemilaventicinque alle ore **20:05**, in questo Comune, mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti

Nome	Carica	P	A	Nome	Carica	P	A
Zedda Massimo	Sindaco	X		Lecis Cocco Ortu Matteo	Assessore	X	
Mancini Maria Cristina	Vicesindaca	X		Macciotta Giuseppe	Assessore	X	
Andreozzi Giulia	Assessore	X		Marcialis Yuri Mario	Assessore		X
Chiappe Maria Francesca	Assessora	X		Puddu Anna	Assessora	X	
Giua Marassi Luisa	Assessora	X		Serra Carlo	Assessore	X	

Assume la Presidenza Il Sindaco *Massimo Zedda*

con l'assistenza della Segretaria Generale *Antonella Marcello*

La Giunta comunale

premesse che:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n°42 del 5 maggio 2009", ha reso obbligatoria, ex articolo 11-bis, la redazione del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate e altri organismi controllati, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all'Allegato n. 4/4;
- gli Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 233-bis del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) sono tenuti a predisporre il Bilancio Consolidato secondo lo schema previsto dall'Allegato n.11 del succitato Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011;

rilevato che:

- il punto 3.1 del Principio contabile 4/4 prevede, tra le attività preliminari al consolidamento, che l'ente capogruppo individui gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la redazione di due distinti elenchi, da approvarsi e aggiornarsi con deliberazione della Giunta Comunale, concernenti rispettivamente:
 1. gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)" dando evidenza, altresì, degli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel Bilancio Consolidato;

atteso che gli enti, le aziende e le società da includere nel primo elenco sono individuate in applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del Decreto Legislativo n.

118 del 23 giugno 2011 e degli articoli da 21 a 23 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, nonché delle indicazioni contenute nel punto 2 del Principio Contabile applicato n. 4/4 e, in particolare:

- gli organismi strumentali (“i soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”): ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 per organismi strumentali “...si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da Legge e le istituzioni di cui all’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio”. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011: “per enti strumentali si intendono gli enti di cui all’art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio” ovvero:
 - “*enti strumentali controllati dall’Amministrazione Pubblica capogruppo*”, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 1, enti pubblici e privati ed aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
 - ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’Amministrazione Pubblica capogruppo superiori al 80% dei ricavi complessivi.
 - non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli Enti in liquidazione;
 - “*enti strumentali partecipati da un’Amministrazione Pubblica*”, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 1;
 - le società: intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’Amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il Bilancio Consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’Amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il Bilancio Consolidato del Gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. Le società sono quindi distinte in:
 - “*società controllate dall’Amministrazione pubblica capogruppo*”, nei cui confronti la capogruppo ha:
 - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’Assemblea ordinaria;
 - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la Legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività

prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori al 80% dell'intero fatturato;

- "*società partecipate*" dall'Amministrazione Pubblica capogruppo": rientrano in tale tipologia le società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, nonché le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispongano di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, od al 10 per cento se trattasi di società quotate;

preso atto che "ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'Ente strumentale o dalla Società";

tenuto conto che il secondo elenco è definito tenendo conto delle seguenti disposizioni contenute nel Principio contabile n. 4/4, paragrafo 3 "Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo", punto 3.1:

- gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco degli enti da consolidare per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" (previsione riferita a casi estremamente limitati e straordinari, quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) e "irrilevanza" ovvero quando il Bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati "irrilevanti" i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'Attivo;
 - Patrimonio Netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve, infatti, evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al Bilancio di Gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel Bilancio Consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- al fine di garantire la significatività del Bilancio Consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;
- sono, comunque, considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- in ogni caso, salvo per quanto concerne l'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata;

ritenuto, in applicazione dei principi sopra richiamati e delle definizioni di "organismi strumentali", "enti strumentali" e "società partecipate", di dover provvedere, all'aggiornamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica", definito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 168/2024, così come indicato nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

dato atto che in data 16/12/2024 questa Amministrazione comunale ha acquistato (rogito notarile registrato a Cagliari nella medesima data con il n. 26362 - repertorio generale n. 2.054, volume n. 1.582) dalla società Consorzio Trasporti e Mobilità (Ctm S.p.a.), una quota del capitale sociale della società Parkar S.r.l. del valore nominale di € 45.187,0844, pari al 58,33% del capitale sociale, al fine di

affidare alla stessa società in house providing il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;

considerato che dalla data di acquisizione la società Parkar S.r.l. è partecipata direttamente dal Comune di Cagliari nella misura del 58,33% e, indirettamente tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (Ctm S.p.a.), nella misura del 28,13% (pari al 67,50% del 41,76%, percentuale di partecipazione del Ctm S.p.a. in Parkar S.r.l.)

atteso, inoltre, che ai fini della definizione del perimetro di consolidamento si è provveduto al calcolo della soglia di "irrilevanza" di cui citato punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4), utilizzando i dati desunti dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 del Comune di Cagliari, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27 maggio 2025, riportati nella seguente tabella:

Stato patrimoniale – Conto Economico 2024 del Comune di Cagliari	Valori (A)	Soglia di irrilevanza (3% di A)
Totale Attivo	€ 1.816.651.064,34	€ 54.499.531,93
Patrimonio Netto	€ 1.196.644.089,55	€ 35.899.322,69
Totale ricavi caratteristici	€ 328.847.986,42	€ 9.865.439,59

preso atto che dal confronto tra i parametri esposti nella tabella soprastante e i corrispondenti parametri degli organismi partecipati (illustrato nell'Allegato B2, formante parte integrante e sostanziale del presente atto) emerge che sono rilevanti ai fini del consolidamento, in quanto superano almeno uno dei parametri indicati dal Principio contabile, le seguenti partecipazioni:

- Consorzio Trasporti e Mobilità (Ctm S.p.a.);
- Parkar S.r.l.;
- Abbanoa S.p.a.;
- Tecnocasic S.p.a.;
- Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;
- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS);
- Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);

ritenuto, al fine di dare maggiore significatività al bilancio consolidato, di includere anche i seguenti enti risultati "irrilevanti" a seguito dell'applicazione della regola in precedenza esposta, anche con riferimento ai valori soglia calcolati sui dati desunti dal Rendiconto dell'esercizio 2024, come illustrato nel succitato Allegato B2:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.;
- Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline;

dato atto che si conferma l'esclusione dal consolidamento del Consorzio C.RE.A. (Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini-Cagliari), in liquidazione, in quanto irrilevante e poco significativo;

ritenuto, per quanto esposto nei punti precedenti, di definire il perimetro di consolidamento come indicato nell'Allegato B1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato, inoltre, che il Principio contabile 4/4, prevede al paragrafo 4 "Elaborazione del bilancio consolidato", punto 4.4, che il consolidamento debba avvenire:

- secondo il metodo integrale (sommando l'intero importo delle voci contabili) con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate. In presenza di partecipazioni non totalitarie, nel bilancio consolidato deve essere rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo (a tal fine, vengono applicate le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento);
- secondo il metodo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate;

- se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata, nel Bilancio Consolidato, come quota di pertinenza di terzi, sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo Statuto della Fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del Patrimonio ad altri soggetti

considerato che l'Amministrazione Pubblica capogruppo deve:

- comunicare agli enti, alle aziende ed alle società ricomprese nel medesimo perimetro (Allegato B1) il loro inserimento nel perimetro di consolidamento;
- trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco degli organismi compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e di predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo);
- impartire le direttive, necessarie per rendere possibile la predisposizione del Bilancio Consolidato, che riguardano:
 - le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
 - le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.139 del 18 agosto 2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale ed alle società del gruppo:
 - a) le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
 - b) la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011;

ritenuto, quindi, di impartire alle società ed enti compresi nel perimetro di consolidamento, per l'esercizio 2025, le direttive indicate nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazione del mancato adeguamento, riguardanti:

- trasmissione al Comune di Cagliari entro 10 giorni dall'approvazione da parte del competente organo, ed in ogni caso entro il 20 luglio, del bilancio d'esercizio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa (con i contenuti più sotto indicati), Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), Verbale dell'Assemblea, relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e della documentazione integrativa;
- gli enti e le società che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale, i cui bilancio non sono più omogenei con quelli del Comune capogruppo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, devono:
 - fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema
 - previsti dal Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
 - provvedere a trasmettere lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificato secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011;
- per i cespiti aziendali dovranno essere applicate le categorie e le aliquote di ammortamento indicate nell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 al punto 4.18, come indicato nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- adottare il criterio del Patrimonio Netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale sociale dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo;

- redazione dei bilanci consolidati intermedi con applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;

ritenuto, pertanto, secondo i criteri ed i parametri indicati nel Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e nel Principio Contabile n. 4/4, di approvare:

- l'“Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31.12.2025 (Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando evidenza degli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazione pubblica o di imprese e, altresì, delle partecipazioni di secondo livello;
- l'“Elenco degli enti da consolidare (perimetro di consolidamento)” (Allegato B1), unitamente al “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell’inserimento nel perimetro di consolidamento” (Allegato B2), anch’essi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2025”, Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell’Allegato 4/3 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell’Allegato D;

visto l'articolo 147-quater, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli enti locali) che prevede che "I risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle Aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni";

visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30 gennaio 2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 febbraio 2020;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) espresso dalla Dirigente del Servizio “Pianificazione, programmazione , controllo strategico e di gestione”, Dott.ssa Maria Franca Urru;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) espresso dalla Dirigente del Servizio “Finanziario”, Dott.ssa Francesca Brundu.

con votazione unanime favorevole,

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e costituenti parte integrante del presente dispositivo:
 - 1 l'“Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31/12/2025” di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2 l'“Elenco degli Enti da consolidare (perimetro di consolidamento)” (Allegato B1), unitamente al “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell’inserimento nel perimetro di consolidamento” (Allegato B2), anch’essi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - 3 le “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2025 del Gruppo Comune di Cagliari”, (Allegato C), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - 4 le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell’Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell’Allegato D, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli enti ed alle società ricompresi nel perimetro di consolidamento per l'anno 2025, agli amministratori di tali enti e società di nomina comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cagliari.

- 3) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

La Segretaria Generale
Antonella Marcello

Il Presidente
Massimo Zedda

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31/12/2025**

	Partecipazioni Dirette	Percentuale partecipazione del Comune	Attività svolta	Partecipazioni Indirette	Percentuale partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel G.A.P.
SOCIETA' CONTROLLATE	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57%	Promozione e sviluppo dello sport ippico, allevamento cavalli da sella e svolgimento manifestazioni sportive equestri			Promozione e sviluppo dello sport ippico, allevamento cavalli da sella e svolgimento manifestazioni sportive equestri	Si in quanto Società controllata
	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	27,39%	Realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nella Città metropolitana di Cagliari"	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. (partecipata anche indirettamente tramite CTM Spa che ne detiene il 27,29%)	14,83%	Realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nella Città metropolitana di Cagliari"	Si in quanto Società controllata
	Consorzio Trasporti e Mobilità (Ctm S.p.a).	67,50%	Realizzazione, gestione ed esercizio di servizi nel settore del trasporto pubblico locale (T.P.L.).			Realizzazione, gestione ed esercizio di servizi nel settore del trasporto pubblico locale (T.P.L.).	Si in quanto Società controllata
	Parkar S.r.l.	58,33%	Gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento - attività collegate al T.P.L.	Parkar S.r.l. (partecipata anche indirettamente tramite Ctm S.p.a. che ne detiene il 41,67%)	28,13%	Gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento - attività collegate al T.P.L.	Si in quanto Società controllata
SOCIETA' PARTECIPATE	Abbanoa S.p.a.	6,31%	Gestore del Servizio Idrico Integrato			Gestore del Servizio Idrico Integrato	Si in quanto Società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di Servizio pubblico locale
				Zona Franca di Cagliari Società Consortile Spa "Cagliari Free Zone" tramite CACIP che detiene il 50%	15,00%	Gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari	No in quanto partecipazione inferiore al 20% e non affidataria diretta di Servizio pubblico locale (punto 2 del Principio contabile 4/4)

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31/12/2025**

				Tecnocasic S.p.a. interamente controllata dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)	30,00%	Servizi ambientali	Si in quanto partecipazione superiore al 20% ed affidataria diretta di Servizio pubblico locale
ENTI STRUMENTALI	Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	40,00%	Diffusione e sviluppo dell'arte musicale; gestione del "Teatro Lirico di Cagliari"				Si in quanto Ente strumentale partecipato
	Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline	45,00%	Gestione ecosistema del Molentargius Saline – L.R. n. 5/1999				Si in quanto Ente strumentale partecipato
	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	6,66%	Funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato – L.R. n. 4/2015				Si in quanto Ente strumentale partecipato
	Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)	30,00%	Gestione area industriale di Cagliari				Si in quanto Ente strumentale partecipato
				Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini – Cagliari In liquidazione (C.R.E.A.) Tramite il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) che detiene il 7,70%	2,31%	Riqualificazione dei poli chimici regionali con particolare riferimento all'area industriale di Cagliari. In liquidazione volontaria con data di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari in data 24/07/019	Si in quanto Ente strumentale partecipato

**ELENCO DEGLI ENTI DA CONSOLIDARE ANNO 2025
(PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)**

Organismi da consolidare	Metodo di consolidamento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Integrale
Its Città Metropolitana S.c.a.r.l.	Integrale
Consorzio Trasporti e Mobilità (Ctm S.p.a.)	Integrale
Parkar S.r.l.	Integrale
Abbanoa S.p.a.	Proporzionale
Tecnocasic S.p.a.	Proporzionale
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	Proporzionale
Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius Saline	Proporzionale
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (Egas)	Proporzionale
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (Cacip)	Proporzionale

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI PARAMETRI DI RILEVANZA O IRRILEVANZA AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

COMUNE DI CAGLIARI	TOTALE DELL'ATTIVO		PATRIMONIO NETTO		TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	
	1.816.651.064,34		1.196.644.089,55		328.847.986,42	
	54.499.531,93		35.899.322,69		9.865.439,59	
RILEVANZA/IRRILEVANZA	TOTALE ATTIVO 2024	PERCENTUALE RISPETTO AL COMUNE DI CAGLIARI	TOTALE PATRIMONIO NETTO 2024	PERCENTUALE RISPETTO AL COMUNE DI CAGLIARI	TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 2024	PERCENTUALE RISPETTO AL COMUNE DI CAGLIARI
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	3.304.590,00	0,18%	234.219,00	0,02%	205.659,00	0,06%
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	8.462.548,00	0,47%	133.428,00	0,01%	1.388.710,00	0,42%
Rilevante	137.049.128,00	7,54%	65.578.162,00	5,48%	70.084.643,00	21,31%
Rilevante	2.393.541,00	0,13%	643.904,00	0,05%	3.426.744,00	1,04%
Rilevante	1.441.302.619,00	79,34%	340.263.761,00	28,43%	342.566.369,00	104,17%
Rilevante	59.016.944,00	3,25%	662.715,00	0,06%	45.455.574,00	13,82%
Rilevante	37.075.977,00	2,04%	26.375.509,00	2,20%	24.012.942,00	7,30%
Irrilevante ma consolidato in quanto significativo	14.327.082,74	0,79%	9.483.281,78	0,79%	2.223.136,87	0,68%
Rilevante	212.439.958,42	11,69%	23.095.377,06	1,93%	49.273.649,72	14,98%
Rilevante	440.701.035,00	24,26%	60.231.484,00	5,03%	24.906.212,00	7,57%
Irrilevante - non consolidato	28.738,00	0,00%	26.448,00	0,00%	0,00	0,00%
di cui singolarmente irrilevanti è inferiore al 10%		1,44%		0,83%		1,16%

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAGLIARI

LINEE GUIDA PER L'ANNO 2025

Premessa

Il Bilancio Consolidato del Gruppo di un'Amministrazione Pubblica è predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e di quanto previsto dall'Allegato Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato (allegato n. 4/4).

Il Bilancio Consolidato è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa, Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti), è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'Ente Capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Bilancio Consolidato è, pertanto, un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del *"Gruppo Amministrazione Pubblica"* facente capo al Comune di Cagliari e che deve essere predisposto a seguito dell'eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate solo con soggetti esterni al Gruppo stesso.

Il percorso di predisposizione del bilancio consolidato prevede specifici obblighi a carico del Comune di Cagliari in qualità di capogruppo ed a carico degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento.

I. Obblighi del Comune

- Individuazione del perimetro del gruppo pubblico da esso dipendente e con esso operante;
- comunicazione agli organismi partecipati rientranti nel perimetro di consolidamento che saranno ricompresi nel proprio bilancio consolidato;
- trasmissione dell'elenco completo degli organismi compresi nel consolidato;
- impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

II. Obblighi degli organismi partecipati

Sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e dall'allegato Principio Contabile Applicato, gli organismi partecipati devono:

Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Cagliari

- rispettare il Principio Contabile Applicato seguendo le istruzioni della Capogruppo;
- collaborare senza riserve, nei tempi e nei modi normativamente previsti, al processo di consolidamento.
- in base alle specifiche caratteristiche dei loro documenti contabili, adottare tutte le azioni necessarie affinché le informazioni occorrenti alla redazione del bilancio consolidato trovino piena collocazione nei loro documenti ufficiali.

Direttive

Si forniscono di seguito le direttive operative per la presentazione della documentazione necessaria per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2025 del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagliari".

a) Documentazione da trasmettere e relativa tempistica di trasmissione

Come previsto dal Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, gli organismi partecipati devono trasmettere al Comune di Cagliari entro 10 giorni dall'approvazione da parte del competente Organo ed in ogni caso entro il 20 luglio il Bilancio d'esercizio, o il Rendiconto della Gestione per gli enti in contabilità finanziaria, comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 4 (contenente anche *"specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"*) del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), il Verbale dell'Assemblea, la Relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e la documentazione integrativa.

Si raccomanda, a tale proposito, la stretta osservanza dei suddetti termini in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento e per il rispetto delle scadenze fissate ex lege per il controllo e l'approvazione del Bilancio Consolidato.

Se alle scadenze sopra indicate i Bilanci dei componenti del Gruppo non sono ancora stati approvati, deve essere trasmesso il pre-consuntivo o il progetto di Bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

b) Riclassificazione del bilancio di esercizio 2025

Il Principio Contabile Applicato specifica che *"a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei"*. E', pertanto, necessario che gli organismi partecipati che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale provvedano a;

1. trasmettere le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
2. riclassifichino lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011.

L'emanazione del suddetto D.Lgs n. 139/2015 ha reso i bilanci degli organismi che adottano la contabilità economico-patrimoniale disomogenei rispetto ai bilanci della Capogruppo e degli Enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria. Ciascuna disomogeneità comporta, quindi, la necessità di apportare riclassificazioni e suddivisioni nei conti al fine di esporre una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili dell'intero Gruppo Pubblico. Fra le più rilevanti differenze di rappresentazione contabile si evidenziano, a titolo di esempio, le seguenti:

1. nelle immobilizzazioni immateriali sono presenti i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, assenti, invece, nel bilancio civilistico;
2. la voce terreni e la voce fabbricati sono separate, contrariamente alla rappresentazione civilistica dove sono rappresentati unitariamente;
3. sono suddivise le voci "Mezzi di trasporto", "Macchine per ufficio e hardware", "Mobili e arredi", generalmente ricomprese, invece, nelle voci "Altri beni" o "Attrezzature industriali e commerciali" a seconda della tipologia di utilizzo;
4. i ratei e i risconti (sia attivi che passivi) vanno indicati separatamente e sono presenti i conti d'ordine;
5. il patrimonio netto presenta una diversa articolazione nell'individuazione delle riserve rispetto allo schema civilistico;
6. il valore della produzione presenta un'articolazione più dettagliata per tener conto dei proventi tributari, dei trasferimenti pubblici e dei fondi perequativi;
7. i proventi ed oneri straordinari permangono nei bilanci armonizzati mentre sono stati soppressi nello schema civilistico.

La nota integrativa, che dovrà contenere una sezione dedicata al bilancio consolidato con le informazioni di dettaglio relative alle operazioni interne al gruppo, dovrà, inoltre, fornire puntuali riferimenti in particolare a:

- situazione creditoria e alla verifica della sussistenza ed esigibilità dei crediti;
- situazione dell'indebitamento;
- svalutazione dei crediti ed accantonamento per rischi, con indicazione della composizione delle voci "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "Accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente;
- tributi e tariffe per servizi pubblici, con indicazione di quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, TARI, Canone Unico Patrimoniale, ecc.) e, vista anche la presenza nel Gruppo della Società Abbanoa S.p.A., alla tariffa del Servizio idrico.
- eventuali operazioni di finanza derivata, con indicazione del loro fair value e delle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

- personale ed incarichi, con indicazione del numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2025, distinto per inquadramento/livello e relativa spesa. Per personale si intende quello utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- composizione del Capitale Sociale;
- numero e importo del compenso (lordo) spettante ad Amministratori, Sindaci e Revisori.

c) Rilevazione delle operazioni infragruppo

Il Bilancio Consolidato, redatto dalla capogruppo Comune di Cagliari, deve includere soltanto le operazioni che gli organismi ricompresi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al Gruppo, al fine di riflettere la situazione economico, patrimoniale e finanziaria di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni ed i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del Gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti – utili/partecipazioni) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del Gruppo, cessione di beni infragruppo). La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di un organismo da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi, inoltre, casi di disallineamento derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del Gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al Gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.). Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti, tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di Bilancio, per fornire i necessari dettagli ed informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Come sopra indicato, dovrà, pertanto, essere trasmessa, unitamente al Bilancio di esercizio approvato, la lista delle operazioni reciproche tra le componenti del Gruppo medesimo indicante controparte, causale ed importo.

Fra gli altri aspetti che meritano particolare attenzione si segnalano i seguenti.

Criteri di valutazione

La redazione del Bilancio Consolidato impone che ad operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati Principi Contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nel Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, si fa rinvio ai Principi Contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Nei casi in cui i Principi Contabili applicati ai Bilanci del Comune e degli Enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di Bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea ad una rappresentazione veritiera e corretta. In tal caso l'informativa supplementare al Bilancio Consolidato deve evidenziare la difformità dei Principi Contabili utilizzati ed i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei Principi Contabili adottati da una o più controllate è, altresì, accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione applicati con le relative informazioni di dettaglio, finalizzati all'indicazione nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato.

Partecipazioni e Bilanci Consolidati

Per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo si deve adottare il criterio del Patrimonio Netto, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Ammortamenti

Per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'Allegato n. 4/3 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 al punto 4.18 (che si allega);

Al fine di agevolare l'attività complessiva di riclassificazione dei bilanci secondo il dettato del D.Lgs 118/2011, si riportano, di seguito, i link utili per la consultazione dei riferimenti normativi e dei documenti contabili di riferimento:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html (sito istituzionale della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali - Commissione Arconet)

<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/2021/Al-4-4-Principio-applicato-bilancio-consolidato.doc>

(relativamente al Principio contabile applicato del bilancio consolidato)

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/ relativamente agli schemi di bilancio consolidato per l'anno 2024

Stralcio dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”

4.18 Quote di ammortamento dell’esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall’aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all’atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l’anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell’esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>	<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%

<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati “beni di cui un ente si avvale”, anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge¹⁹.

Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, **tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge²⁰.**

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio ⁻²¹ non vengono assoggettati ad ammortamento .

¹⁹ Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.

²⁰ Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.

²¹ Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017.

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.